PRIMO PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PER GLI ANNI – 2020 - 2022

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominato "la Parte italiana", ed il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominato" la Parte moldava",

- in conformità a quanto previsto dall'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica di Moldova e il Governo della Repubblica Italiana, firmato a Roma il 19 settembre 1997, nonché dalla Dichiarazione Congiunta del Ministro degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea della Repubblica di Moldova e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana sulla cooperazione bilaterale per l'attuazione dell'Accordo di Associazione (comprensivo la creazione dell'Area di libero scambio ampia ed approfondita AA/DCFTA) tra l'Unione Europea e la Repubblica di Moldova, firmata a Roma, il 15 ottobre 2014;
- nell'intento di rafforzare gli scambi nel campo della cultura e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i rispettivi Paesi;

hanno concordato il presente Programma Esecutivo di cooperazione culturale.

Articolo 1
ISTRUZIONE

1. Istruzione superiore

1.1. Le Parti favoriranno la cooperazione tra il Ministero dell'Educazione, della Cultura e della Ricerca della Repubblica di Moldova ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana nonché la cooperazione fra gli Istituti della formazione superiore e di ricerca dei due Paesi.

Esse concorderanno un programma di cooperazione universitaria che comprende:
- conclusione di accordi e convenzioni;
- scambio di docenti, dati e informazioni;
- realizzazione di progetti comuni dì ricerca, dottorati di ricerca congiunti e corsi integrati tra Atenei italiani e moldavi;
- organizzazione di seminari e congressi;
- scambi dì informazioni sulle intese universitarie vigenti e su quelle che verranno concluse successivamente.

1.2 Le Parti si scambieranno annualmente fino a 2 docenti e/o ricercatori universitari per visite della durata di massimo 8 giorni, allo scopo di realizzare programmi di ricerca congiunti ed avviare collaborazioni tra le università e fra gli altri Istituti della Formazione superiore di entrambi i Paesi con particolare riguardo all'educazione superiore e alla formazione post-universitaria nel settore del patrimonio culturale edificato.

2. Istruzione scolastica

2.1. Le Parti si scambieranno libri ed altro materiale didattico al fine di favorire la conoscenza della reciproca cultura, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento. Esse si scambieranno informazioni sulle metodologie didattiche più avanzate e sui più recenti risultati delle ricerche in campo pedagogico; valuteranno le condizioni per incrementare gli scambi di classi di ogni ordine e grado; incoraggeranno il confronto tra le rispettive esperienze didattiche multimediali, con particolare riferimento agli interventi formativi in favore dei bambini con disabilità.

2.2. Le Parti manifestano il comune interesse a promuovere:

- corsi di formazione ed aggiornamento di docenti moldavi di lingua italiana nelle scuole della Repubblica di Moldova;
- gemellaggi e contatti tra le istituzioni scolastiche o altre organizzazioni interessate, allo scopo di favorire scambi di studenti sulla base di progetti di formazione concordati tra le istituzioni stesse.

2.3. Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

3. Riconoscimento dei titoli

1.3. Le Parti si impegnano a tenere aggiornata la mutua conoscenza dei sistemi di istruzione scolastica e universitaria e della loro evoluzione al fine dì una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti Autorità dei due Paesi.

4. Insegnamento delle lingue rumena e italiana

4.1. Le Parti promuoveranno la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

4.2. Le Partì considereranno favorevolmente, nei limiti delle possibilità di bilancio, di:

- promuovere l'istituzione di sezioni bilingui a livello secondario, le cui modalità dì funzionamento siano definite da apposite intese anche al fine del riconoscimento dei titoli di studio finali per il proseguimento degli studi negli Istituti di formazione superiore dei rispettivi Paesi.

4.3 La Parte italiana manifesta la sua disponibilità a fornire testi di italianistica, letteratura, storia e geografia per l'insegnamento della lingua italiana, per i corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori e per quelle istituzioni culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta.

Essa esaminerà, inoltre, la possibilità di offrire contributi finanziari per l'istituzione di cattedre di lingua italiana nelle scuole primarie e generale e incoraggerà idonee iniziative per la formazione di docenti moldavi di lingua italiana.

4.4 La Società "Dante Alighieri", che opera nella Repubblica di Moldova tramite il Comitato di Chişinău, prevede di promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione dì attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche, la diffusione del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), nell'ambito del sistema CLIQ, per la certificazione della competenza nella lingua italiana, e del Piano dei Corsi ADA (Attestato Dante Alighieri).

Articolo 2
BORSE DI STUDIO

1. I cittadini moldavi potranno concorrere all'attribuzione di borse di studio messe a disposizione dalla Parte italiana nei limiti delle disponibilità di bilancio (punto I A) dell'Allegato al presente Programma).

Le mensilità di borse di studio verranno assegnate secondo le modalità precisate di anno in anno dal relativo bando, pubblicato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. La Parte moldava concederà annualmente ai cittadini italiani 5 borse di studio (laurea/master/dottorato), nelle condizioni previsti dalla legislazione nazionale in vigore per i cittadini della Repubblica di Moldova che seguono gli studi con finanziamento dal budget dello stato.

Articolo 3
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti hanno riconosciuto l'importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei due Paesi.
2. Le Parti, nello stabilire le priorità del loro sostegno finanziario ai progetti di cooperazione, hanno convenuto di tenere conto dei seguenti criteri:

- conformità agli indirizzi prioritari dello sviluppo della scienza e della tecnologia dei due Paesi;

- potenzialità dell'innovazione tecnologica.

3. Le parti individuano concordemente, quale settore strategico di sviluppo culturale ed economico, quello dello sviluppo applicativo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) al settore dei Beni Culturali e si impegnano a predisporre programmi di ricerca comuni in tale ambito, con trasferimento tecnologico ed azioni formative bilaterali.

Articolo 4
CULTURA E ARTE

1. Istituzioni culturali

Le Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni culturali dei due Paesi.

2. Musica, Teatro, Danza

Le Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli e tournée di gruppi o di singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti ed associazioni di rilievi nei rispettivi Paesi (punto I C) dell'Allegato al presente Programma).

3. Cinema

Le Parti favoriranno la reciproca partecipazione ai festival cinematografici che hanno luogo in Italia e nella Repubblica di Moldova, nonché la realizzazione di rassegne di registi o settimane del cinema e la collaborazione tra associazioni e operatori del settore cinematografico (punto 1 C) dell'Allegato al presente Programma).

4. Festival, celebrazioni, grandi eventi

Le Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi e favoriranno la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e moldava (punto I C) dell'Allegato al presente Programma).

5. Mostre

Le Parti faciliteranno, durante il periodo di vigenza del presente Programma, la realizzazione di mostre di elevato livello. Esse concorderanno le proposte e le tematiche delle mostre da scambiare, per le vie diplomatiche.

Articolo 5
COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ARCHEOLOGIA, RESTAURO, CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico favorendo le missioni di esperti, i contatti e gli scambi di studiosi, dati e pubblicazioni tra le istituzioni specializzate.

2. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo auspica lo scambio dì informazioni con omologhi organismi della Repubblica di Moldova nel campo delle ricerche antropologiche, paleopatologiche e paleontologiche.

3. Le Parti incoraggeranno la collaborazione e lo scambio dì informazioni ed esperienze nel campo della museografia nonché in quello della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, in conformità con le rispettive normative vigenti.

4. Le Parti esamineranno le prospettive di collaborazione nel settore della catalogazione del patrimonio storico-artistico, architettonico e urbano, anche attraverso lo scambio di specialisti.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è disponibile a realizzare, con un'analoga istituzione della Repubblica di Moldova, uno scambio di conoscenze e visite per approfondire le metodologie catalografiche adottate e la promozione delle realtà museali dei due Paesi.

5. Le Parti porranno particolare attenzione all'impiego di TIC e di tecnologie multimediali nella formazione, nella conoscenza e nella tutela e valorizzazione dei rispettivi Patrimoni culturali, favorendo e sostenendo una sempre più stretta collaborazione tra le istituzioni culturali e universitarie dei due Paesi.

6. Le Partì appoggeranno le iniziative relative allo studio delle problematiche connesse alla conservazione e al restauro dei monumenti e dei centri storici, nonché alla formazione di tecnici esperti nel settore.
Le modalità operative, comprese quelle di ordine finanziario, saranno definite per le vie diplomatiche.

7. La Parte italiana manifesta il proprio interesse ad approfondire la collaborazione con le competenti istituzioni della Repubblica di Moldova in materia di cartografia tematica sui beni culturali a rischio, sulla salvaguardia del paesaggio culturale e sul recupero ambientale attraverso scambi di notizie, esperienze ed eventualmente attraverso mostre ed iniziative pilota.

8. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le Parti si impegnano, inoltre, a cooperare per rafforzare e migliorare i rispettivi sistemi legislativi ed amministrativi per il pieno recepimento del presente Programma.

9. Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 6
ARTE, DESIGN E ARCHITETTURA CONTEMPORANEI

1. Le Parti si impegneranno nella promozione delle arti visive contemporanee (arte, architettura e design), nonché nello sviluppo delle industrie creative e culturali ad esse afferenti.

2. Le Parti promuoveranno la valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico contemporaneo

e la sua implementazione sia nazionale che internazionale, anche attraverso l'attivazione di scambi di esperti nei vari settori delle discipline afferenti il contemporaneo.

3. Le Parti collaboreranno per l'organizzazione di percorsi formativi sulla storia e critica dell'arte e dell'architettura contemporanee.

4. Le Parti favoriranno la mobilità e gli scambi dei giovani artisti tra i due Paesi, con l'attivazione di relative residenze.

Articolo 7
ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA E TRADUZIONI

1. Archivi

1.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante:
- scambi di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali vigenti;
- scambi di visite di 1 archivista per la durata massima di dieci giorni cadauno (punto I B) dell'Allegato al presente Programma).

Le suddette Amministrazioni archivistiche perseguiranno la realizzazione dei programmi di collaborazione anche mediante accordi bilaterali.

1.2 Le Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Archivi Storici dei due Ministeri degli Affari Esteri, sulla base del principio della reciprocità e della normativa vigente in entrambi i Paesi al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze e di pubblicazioni.

2. Biblioteche

2.1. Sono previste le seguenti collaborazioni tra le Biblioteche dei due Paesi:
- scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra Biblioteche, Accademie e Istituzioni Culturali dei due Paesi;
- scambio, nell'osservanza delle rispettive normative interne, di riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali;
- scambio di 1 bibliotecario, sulla base del principio della reciprocità, per una visita della durata massima di due settimane (punto 1 B) dell'Allegato al presente Programma).

2.2. La Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione e restauro, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. Le relative spese di missione saranno sostenute dalla Parte richiedente. I dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

3. Editoria e Traduzioni

3.1. Ciascuna delle Parti favorirà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la traduzione, l'edizione e la coedizione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese.

3.2. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi concessi a editori e traduttori di libri italiani in lingua straniera.

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interazionale conferisce premi, e/o contributi finanziari a editori e traduttori italiani e/o stranieri per la divulgazione e la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, la sottotitolatura e il doppiaggio di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive.

- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Biblioteche ed

Istituti Culturali, conferisce i "Premi Nazionali per la traduzione" sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ad operatori della traduzione e ad editori italiani e stranieri.

Il "Centro per i traduttori e le iniziative a favore della Traduzione", operante presso la stessa Direzione Generale, è disponibile a stabilire contatti con le Istituzioni della Repubblica di Moldova interessate.

Le domande dovranno essere inoltrate per le vie diplomatiche.
3.3. La Parte italiana è disponibile ad inviare libri di qualsiasi disciplina e materia ad istituzioni culturali ed università della Repubblica di Moldova che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.

3.4. La Parte moldava fornirà libri per il tramite del Ministero dell'Educazione, della Cultura e della Ricerca, della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca Nazionale per Bambini „Ion Creangă"; organizzerà presentazioni di libri di autori italiani; incoraggerà la traduzione di opere di scrittori italiani; appoggerà la collaborazione tra le case editrici italiane e moldave.

Articolo 8
INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO

1. Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie stampa, case editrici e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni riguardanti gli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, miranti alla maggiore conoscenza reciproca.

Le Parti favoriranno gli scambi e la cooperazione nel settore radiofonico e televisivo, promuovendo la conclusione di accordi diretti fra gli organismi competenti ed interessati.

2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione diretta tra le Agenzie di Stampa nazionali dei due Paesi.

Articolo 9
SCAMBI GIOVANILI

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, le Parti stimoleranno la cooperazione e gli scambi giovanili al livello bilaterale, nonché tramite i programmi ed altre forme di collaborazione al livello europeo, mirati di sviluppare l'educazione non-formale, il volontariato, le organizzazioni dei giovani, la formazione ed il perfezionamento del personale nel settore, e promuoveranno la partecipazione dei giovani, ivi compreso la partecipazione creativa ai campi educativi, i festival culturali e folcloristici.

2. La Parte moldava incoraggerà una partecipazione bilaterale di giovani a concorsi di musica corale, di balli popolari e folkloristici e a gare sportive.

Articolo 10
SPORT

1. Le Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso i contatti tra gli organismi sportivi dei due Paesi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici. Eventuali spese relative all'organizzazione dei suddetti contatti saranno sostenute dalla Parte richiedente.

2. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

Articolo 11
DIRITTI UMANI

1. Le Parti incoraggeranno le attività culturali volte a promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e ad intensificare la lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e ogni forma di intolleranza.

2. Le Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte a favorire la parità tra l'uomo e la donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Parti si avvarranno anche delle attività di cooperazione culturale previste dal presente Programma.

Articolo 12
ASPETTI FINANZIARI

Il finanziamento per le azioni previste nel presente Programma sarà effettuato in base alle risorse finanziarie di ogni Parte, programmate ogni anno a tale fine.

Articolo 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

2. Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche.

3. Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

4. Il presente Programma entrerà in vigore dalla data della firma fino al 31 dicembre 2022. Nel caso in cui non esista alcuna obiezione scritta delle Parti, la validità del presente Programma sarà automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Firmato a Roma il 19 dicembre 2019, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e rumena entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

I A) <u>Borse di studio</u>

La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno, in ciascuno dei due Paesi, sulla base delle disposizioni previste nei bandi annuali

La Parte italiana offrirà ai borsisti moldavi:

- una borsa di studio offerta sulla base delle disposizioni previste nel bando annuale
- l'assicurazione medica contro gli infortuni e le malattie, con esclusione delle spese per protesi dentarie, cure necessarie per incidenti occorsi durante attività sportive o rischiose e conseguenze di malattie pregresse;
- l'esonero integrale o parziale dalle tasse di studio nell' istruzione superiore, solo se le istituzioni di formazione superiore hanno previsto i fondi necessari in conformità con la loro autonomia.

Le mensilità di borse di studio verranno assegnate secondo le modalità precisate di anno in anno dal relativo bando, pubblico sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La Parte moldava offrirà ai borsisti italiani:

- una borsa mensile in conformità con la normativa in vigore;
- l'esonero integrale o parziale dalle tasse di studio nell'istruzione superiore, solo se le istituzioni di formazione superiore hanno previsto i fondi necessari in conformità con la loro autonomia.
- una polizza di assicurazione sanitaria in conformità con la normativa della Repubblica di Moldova.

I B) Scambio di visite

La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:

- l'elenco dei candidati da proporre, secondo le disposizioni del presente Programma;
- la cittadinanza (che dovrà essere italiana e di altro Paese dell'Unione europea per coloro che si recano nella Repubblica di Moldova e moldava per coloro che si recano in Italia) e le generalità delle persone proposte, i loro curricula vitae e la loro conoscenza di lingue straniere;
- il programma proposto per la visita, l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del relativo dipartimento/facoltà universitaria o istituzione ospitante;
- le date e la durata della visita.

Nel caso degli scambi di delegazioni (docenti, archivisti, bibliotecari etc.) le Parti assumeranno la responsabilità di assicurare/concedere l'alloggio e di offrire le diarie in conformità alla normativa vigente delle Parti. Le spese di viaggio di andata e ritorno saranno sostenute dalla parte inviante o dalla persona interessata, e le spese di viaggio all'interno saranno sostenute dalla parte ricevente o dalla persona interessata.

La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola almeno un mese prima della data di partenza.

Entro un mese dalla conclusione della visita, il ricercatore dovrà necessariamente presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche.

Le Parti collaboreranno affinché le persone, inviate nell'ambito del presente Programma, abbiano accesso alle istituzioni culturali, dell'istruzione e della scienza, alle biblioteche, agli archivi, etc.

durante lo svolgimento della loro formazione, dei loro programmi di lavoro e delle ricerche di loro interesse in conformità alle normative vigenti nel Paese ospitante.

I C) <u>Cinema, spettacoli dal vivo e mostre</u>

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche, degli spettacoli dal vivo e delle mostre verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in limite delle allocazioni disponibili, nonché dagli altri fondi in conformità con la normativa vigente delle Parti.

Tutte le iniziative, che desiderano beneficiare del sostegno finanziario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo italiano dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.